

## GLI ORIENTAMENTI DELL'UE SUI PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ RELATIVI AI CONTROLLI DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

Lo scorso lunedì 5 agosto 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE la Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019 sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 ([link](#)) (di seguito anche gli 'Orientamenti').

### Normativa di riferimento e principi ispiratori

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso, gli Stati membri hanno la responsabilità di fornire orientamenti agli esportatori e agli intermediari relativamente ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso. Inoltre, la Commissione e il Consiglio possono mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel commercio dei prodotti a duplice uso orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche.

L'elaborazione degli orientamenti dell'UE sui PIC relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso tiene conto e si basa sugli approcci esistenti in materia di conformità dei controlli sulle esportazioni, con particolare attenzione ai documenti seguenti:

- ❖ gli orientamenti sulle migliori pratiche in materia di programmi interni di conformità relativi a prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'intesa di Wassenaar del 2011 ([link](#));
- ❖ la guida alle migliori pratiche per il settore industriale del gruppo dei fornitori nucleari ([link](#));
- ❖ gli elementi del PIC di cui alla raccomandazione 2011/24/UE della Commissione ([link](#));
- ❖ i risultati della quarta conferenza di Wiesbaden (2015), sulla partecipazione del settore privato ai controlli strategici del commercio, recanti raccomandazioni per approcci efficaci all'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ([link](#));

Per maggiori informazioni,  
contattare:



**Avv. Marco Padovan**  
mpadovan@studiopadovan.com



**Avv. Marco Zinzani**  
mzinzani@studiopadovan.com



**Avv. Giulia Levi**  
glevi@studiopadovan.com



**Dott. Manuel Venuti**  
mvenuti@studiopadovan.com



**Avv. Francesco Candea**  
fcandea@studiopadovan.com



**Dott. Giuseppe Di Luccia**  
gdiluccia@studiopadovan.com

- ❖ il sito web del 2017 dedicato agli orientamenti sui PIC elaborati nell'ambito del programma degli Stati Uniti relativo al controllo delle esportazioni e alla sicurezza delle frontiere ([link](#)).

Inoltre, sottolineiamo il richiamo esplicito alla figura dell'Operatore Economico Autorizzato (c.d. [AEO](#)). A tale proposito, la raccomandazione chiarisce che se un'impresa è in possesso di un'autorizzazione AEO, la valutazione della conformità dell'impresa per quanto concerne le attività doganali pertinenti potrebbe essere presa in considerazione ai fini dell'elaborazione o del riesame di un PIC. Avendo le autorità doganali effettuato i controlli sulle pratiche e procedure doganali dell'impresa, la qualifica di AEO potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica.



**Avv. Stefania Grosso**  
sgrosso@studiopadovan.com



**Dott. Lorenzo Caloisi**  
lcaloisi@studiopadovan.com

## I sette elementi fondamentali di un PIC efficace

Al fine di aiutare le imprese a mantenere un rigoroso rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali, gli Orientamenti forniscono un quadro di riferimento per l'individuazione e la gestione dell'impatto dei controlli del commercio dei prodotti a duplice uso e per l'attenuazione dei rischi associati.

Gli Orientamenti si concentrano sui sette elementi fondamentali di un PIC efficace:

1. impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità;
2. struttura organizzativa, responsabilità e risorse;
3. formazione e sensibilizzazione;
4. processi e procedure di verifica delle transazioni;
5. valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive;
6. tenuta dei registri e documentazione;
7. sicurezza fisica e delle informazioni.

Ogni elemento fondamentale è descritto in modo dettagliato nella sezione «**Quali sono le aspettative?**», che descrive l'obiettivo (o gli obiettivi) di ogni elemento fondamentale, e nella sezione «**Quali sono le misure da adottare?**», che precisa ulteriormente le azioni da intraprendere e presenta possibili soluzioni per l'elaborazione o l'attuazione di procedure di conformità.

Il documento si conclude con una serie di domande utili riguardo ai PIC delle imprese e un elenco di indicatori del rischio di sviamento di destinazione e di campanelli di allarme, c.d. «**bandierine rosse**» relativi a ordini o richieste di informazioni sospetti.

## I soggetti a cui sono rivolti gli Orientamenti

Sebbene nella Raccomandazione in parola ricorra frequentemente la dicitura «imprese», si chiarisce che il termine «imprese» deve essere inteso in senso lato. Esso comprende anche gli istituti di ricerca, accademici e di altra natura che possono essere considerati «esportatori» ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. Gli Orientamenti infatti non forniscono – in questa fase – indicazioni specifiche per i diversi settori e attori interessati.

A tale proposito, è opportuno altresì ricordare che l'ambito di applicazione e la portata degli Orientamenti sono solitamente determinati dalle dimensioni, dalla struttura e dall'ambito delle particolari attività commerciali dell'impresa, nonché dalla natura strategica dei suoi prodotti e dai possibili usi o utilizzatori finali, dalla presenza geografica dei suoi clienti e dalla complessità delle procedure interne di esportazione.

## Clausola di esclusione di responsabilità

Infine, sottolineiamo che gli Orientamenti non hanno carattere vincolante e non devono essere considerati una consulenza legale. Essi lasciano impregiudicate le decisioni relative alle autorizzazioni che, ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009, sono di responsabilità delle autorità competenti.

*Il team Export Control vanta una consolidata esperienza nello sviluppo e nell'attuazione di Programmi Interni di Conformità e di procedure per la compliance in materia di controllo delle esportazioni e di normativa antiriciclaggio, ed è a Vostra disposizione per qualsiasi eventuale supporto fosse necessario.*

## CONTATTI

STUDIO LEGALE PADOVAN  
Foro Buonaparte, 54 - Milano 20121  
Via Firenze, 32 – Roma 00184  
Tel: +39 024814994  
Fax: +39 0243981694  
e-mail: [info@studiopadovan.com](mailto:info@studiopadovan.com)  
[www.studiopadovan.com](http://www.studiopadovan.com)